

Ai Dirigenti scolastici Loro sedi

Al personale docente e ATA

Alla RSU di Istituto

Oggetto: sospensione attività didattica e obbligo di servizio del personale scolastico

È stato emanato un nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM 1/3/2020), contenente ulteriori disposizioni volte a contenere il contagio da “coronavirus”. Rimandando alla lettura integrale del provvedimento, evidenziamo al riguardo indicazioni di comportamento.

Il DPCM del 1/3/2020 distingue i provvedimenti di chiusura delle scuole da quelli di sospensione delle attività didattiche.

In caso di **sospensione dell’attività didattica**, vanno considerate diverse situazioni. I docenti, per disposizione contrattuale, **non devono recarsi a scuola**, tranne che per lo svolgimento di **eventuali attività funzionali già programmate**, previste nel piano annuale deliberato dal Collegio dei Docenti a settembre ed eventualmente integrato successivamente, sempre con delibera del Collegio.

L'Art 28 co. 4 del CCNL recita “il piano annuale delle attività, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti [omissis] e con la stessa procedura è modificato nel corso dell’anno scolastico per far fronte a nuove esigenze.” Ne deriva che modifiche o integrazioni a quanto già programmato devono essere sottoposte al collegio per opportuna delibera.

Va da sé che, essendo la ratio dei provvedimenti quella di contenere le occasioni di contagio, è quanto mai opportuno che gli incontri non urgenti ed indifferibili siano rinviati, anche in relazione alle **responsabilità del dirigente scolastico nella sua qualità di datore di lavoro ai sensi del Dl.gs. 81/2008**.

Qualora le attività collegiali fossero indifferibili ed urgenti, è bene tenere presente di quanto il DPCM specifica riguardo allo svolgimento di incontri e riunioni, raccomandando di privilegiare modalità di collegamento da remoto. Altrettanto fa la **Direttiva 1/2020** emanata da Funzione pubblica, secondo la quale gli eventi aggregativi di qualsiasi natura devono **privilegiare modalità telematiche** o eventualmente assicurare un **adeguato distanziamento dei lavoratori**, condizione difficile da garantire, non solo durante lo svolgimento dell’incontro, ma anche nella fase di accesso ed uscita dalla sede di riunione.

Invitiamo, pertanto, le SS.LL. a rispettare il dettato normativo e contrattuale.

Per quanto concerne la presenza di personale ATA a scuola, la Direttiva 1/2020 della Funzione Pubblica prevede che siano privilegiate modalità flessibili di prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari di tali misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, coloro che si avvalgono dei servizi pubblici per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell’eventuale contrazione dei servizi di asilo nido e scuola dell’infanzia. Devono inoltre essere regolate le modalità di accesso del pubblico alle segreterie scolastiche anche attraverso opportuni scaglionamenti.

Invitiamo pertanto i Dirigenti Scolastici e i DSGA a riorganizzare i servizi in base al principio di cautela e precauzione nel rispetto delle norme generali di salute pubblica e **del Dl.gs. 81/2008** prevedendo turnazioni o contingenti minimi.

Trattandosi poi di misure emergenziali consideriamo **assolutamente ingiustificata** ogni richiesta di ferie o di recupero ore.

FLC CGIL
C. Riso

CISL SCUOLA
A. Cozzo

UIL SCUOLA
L.Cassanelli

SNALS/CONFSA
G. Fontana

GILDA/UNAMS
R. Capponcelli